



### **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Interpello sui nuovi investimenti

### **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Chiarimenti dell' Agenzia delle entrate sulla Legge di Stabilità per il 2016

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Obbligo di conservazione delle scritture contabili

La cessione totalitaria delle quote è una cessione d'azienda

Per il bollo rileva il PRA

Per la deducibilità del costo è sufficiente la fattura

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Esclusione delle royalties dal valore in dogana

Termine quinquennale per il recupero del credito estero

## Interpello sui nuovi investimenti

Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto del 29 aprile 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.110 del 12 maggio 2016, ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 aprile 2016 (di seguito il "Decreto") che definisce le modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti, introdotto dal dlgs 14 settembre 2015, n.147. In particolare, il Decreto prevede che:

- l'investimento, oggetto di istanza di interpello, può coinvolgere sia la realizzazione di nuove attività economiche, sia l'ampliamento di attività preesistenti (art.2, comma 1);
- ai fini della determinazione del valore dell'investimento, occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento (art.2, comma 2);
- nel caso, invece, di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti d'impresе, occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa (art.2, comma 2);
- le imprese interessate dovranno indirizzare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente le relative istanze di interpello su carta libera a mezzo raccomandata, Pec o direttamente all'ufficio che rilascia attestazione di avvenuta ricezione (art.3, comma 1);
- il contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle entrate può, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del dlgs 5 agosto 2015, n.128 (art.8, comma 1).

[torna su](#)

## Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla Legge di Stabilità per il 2016

Agenzia delle entrate – Circolare del 18 maggio 2016, n.20/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità per il 2016). L'Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- la riduzione dell'aliquota Ires al 24 per cento, di cui all'art.1, comma 61 della Legge di Stabilità per il 2016, comporta la rideterminazione:
  - (i) dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (da 1,37 all'1,20%) sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in Stati dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella lista di cui all'art.168-bis del Tuir (cd. *white list*);
  - (ii) delle percentuali di tassazione previste per i dividendi e plusvalenze partecipative di cui agli artt.47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3 del Tuir, nonché all'art.4, comma 1, lett.g) del dlgs 12 dicembre 2003, n.344;
- con riferimento alle modifiche apportate dall'art.1 commi 95 e 96 della Legge di Stabilità per il 2016 al regime di affrancamento dei maggiori valori contabili - relativi all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali - iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie di cui all'art.15 del dl 29 novembre 2008, n.185:
  - (i) viene ridotto ad un quinto (da un decimo) il limite massimo della quota di

- ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d'impresa;
- (ii) viene precisato che se il valore contabile di un determinato avviamento o marchio d'impresa è il risultato complessivo di due operazioni straordinarie poste in essere in epoche diverse, la retroattività della nuova disposizione non consente di calcolare, in base al nuovo ridotto periodo di ammortamento, le quote deducibili relative al valore fiscale residuo delle attività immateriali;
- con riferimento al nuovo regime sulla tassazione di attività di produzione e cessione di energia elettrica di cui all'art.1, comma 910 della Legge di Stabilità per il 2016:
    - (i) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 3.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario;
    - (ii) è, altresì, prevista l'applicazione di una tassazione forfettaria sempreché, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, risulti rispettato il criterio della "prevalenza";
  - con riferimento alla riduzione dell'aliquota Iva per i prodotti editoriali in formato elettronico di cui all'art.1, comma 637 della Legge di Stabilità per il 2016:
    - (i) l'aliquota Iva del 4 per cento è applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" dei prodotti editoriali (quotidiani, libri, periodici);
    - (ii) al fine dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, è necessario che i prodotti editoriali siano contraddistinti dal codice ISBN o ISSN (necessari per l'identificazione del prodotto editoriale) e che abbiano le caratteristiche tipiche dei giornali, quotidiani, periodici, libri.

[torna su](#)

## GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ'

### Obbligo di conservazione delle scritture contabili

*Corte di Cassazione – Sentenza del 13 maggio 2016, n.9834*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. art.8 della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente) e 22 del dpr 29 settembre 1973, n.600, l'obbligo di conservazione delle scritture contabili, ai fini tributari, non può eccedere i dieci anni dalla loro emanazione o formazione, salva l'ipotesi in cui tale obbligo riguardi documenti su accertamenti iniziati prima del decimo anno, ma non ancora definiti.

[torna su](#)

### La cessione totalitaria delle quote è una cessione di azienda

*Corte di Cassazione – Sentenza del 29 aprile 2016, n.8542*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria può riquilibrare come cessione d'azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, avvenuta con due distinti negozi giuridici. Secondo la Corte, infatti, l'art.20 del dpr 26 aprile 1986, n.131 attribuisce preminente rilievo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, rispetto al suo titolo e alla forma apparente, sicché l'Amministrazione finanziaria può riquilibrare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza che sia tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, sebbene la diversa funzione economica dei due contratti.

[torna su](#)

### Per il bollo auto rileva il PRA

*Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2016, n.8373*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di tasse automobilistiche, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, è il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (cd. PRA), abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base di documenti di data certa. Tuttavia, secondo la Corte, ciò non esonera l'intestatario del veicolo dal pagamento dell'imposta, nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA. Infatti, la Corte ha ritenuto che il cedente, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, resta il responsabile per il pagamento dell'imposta; pertanto, il cedente resta obbligato in solido con il compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, salvo, poi, avere un diritto di rivalsa nei confronti del compratore per l'imposta pagata.

[torna su](#)

### Per la deducibilità del costo è sufficiente la fattura

*Corte di Cassazione – Sentenza del 20 aprile 2016, n.7881*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della deducibilità di un costo e della detraibilità dell'Iva corrispondentemente assolta, rileva esclusivamente l'effettività del costo stesso e la sua inerenza all'attività o ai beni da cui derivano i ricavi e non anche il riscontro documentale del rapporto contrattuale stipulato tra le parti. Secondo la Corte, inoltre, qualora il costo sia documentato da regolare fattura, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova che tale costo non sia inerente all'attività svolta dal contribuente, al fine di negarne la deducibilità e la detraibilità dell'Iva.

[torna su](#)

### Esclusione delle royalties dal valore in dogana

*Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sentenza del 4 febbraio 2016, n.654/35/2016*

La CTR della Lombardia ha chiarito, ai fini della determinazione del valore merci in dogana, non è rilevante l'ammontare che la società importatrice ha corrisposto a titolo di royalties per lo sfruttamento di marchi a un soggetto terzo a fronte di una serie di servizi resi dalla società licenziante senza alcun concreto e specifico legame con i beni oggetto di importazione. Secondo la Commissione, infatti, le somme pagate non costituiscono elemento accessorio legato indissolubilmente alla merce importata e quindi non possono essere riprese a tassazione.

[torna su](#)

### Termine quinquennale per il recupero del credito estero

*Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sentenza del 27 gennaio 2016, n.101/34/2016*

La CTR del Piemonte ha chiarito che il ruolo emesso a seguito della richiesta di recupero di crediti esteri e la relativa cartella di pagamento sono nulli se lo Stato estero ha trasmesso la richiesta di collaborazione all'Amministrazione finanziaria italiana oltre i cinque anni dalla formazione del titolo esecutivo. Secondo la Commissione, infatti, ai sensi dell'art.8 del dlgs 9 aprile 2003, n.69, l'assistenza per le richieste di informazioni, di notifica e per il recupero di crediti, non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato estero richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

#### LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### Verona

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)

